



COMUNE DI BUONCONVENTO
VIA SOCCINI, 32 - BUONCONVENTO (SI)

RICHIESTA DI PARERE C.T.V.L.P.S.
AGIBILITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO NATATORIO
COMUNALE DI BUONCONVENTO
UBICAZIONE: VIA I MAGGIO - BUONCONVENTO (SI)

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA:
VERIFICHE DI PREVENZIONE INCENDI
ELABORATO 2.

INDICE

1. PREMESSA.....	2
1.1. Riferimenti normativi.....	3
2. INQUADRAMENTO GENERALE.....	3
3. COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI (Art. 20 D.M. 18/03/1996).....	4
3.1. Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva (Art. 6 D.M. 18/03/1996)	5
3.2. Sistema di vie di uscita (Art. 8 D.M. 18/03/1996)	6
3.3. Piscine (Art. 14 D.M. 18/03/1996).....	6
3.4. Strutture, finiture ed arredi (Art. 15 D.M. 18/03/1996)	7
3.5. Depositi (Art. 16 D.M. 18/03/1996).....	7
3.6. Manifestazioni occasionali (Art. 12 D.M. 18/03/1996)	8
3.7. Estintori.....	8
3.8. Dispositivi di controllo degli spettatori	8
4. IMPIANTI TECNICI	8
4.1. Impianti elettrici	8
4.2. Impianto di allarme e segnalazione degli incendi.....	9
5. IMPIANTI TERMICI A GAS METANO DI RETE.....	9
5.1. Impianti a gas metano in Locale Centrale Termica	11
5.1.1. <i>Luoghi di installazione degli apparecchi</i>	12
5.1.2. <i>Ubicazione</i>	12
5.1.3. <i>Aperture di aerazione</i>	12
5.1.4. <i>Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali</i>	13
5.1.5. <i>Caratteristiche costruttive</i>	13
5.1.6. <i>Accesso e porte</i>	13
5.1.7. <i>Alimentazione dei motori a combustibile gassoso</i>	13
5.1.8. <i>Mezzi di estinzione degli incendi</i>	14
5.2. Impianti a gas metano sulla copertura	14
6. GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO	15

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

OGGETTO: Richiesta di Parere C.T.V.L.P.S.

AGIBILITA' di PUBBLICO SPETTACOLO Impianto Natatorio Comunale di Buonconvento

Ubicazione: Via I Maggio - Buonconvento (SI)

Proprietà: Comune di Buonconvento - Via Soccini, 32 - Buonconvento (SI)

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA: VERIFICHE DI PREVENZIONE INCENDI

1. PREMESSA

Il presente progetto è relativo all'Impianto Natatorio Comunale di Buonconvento sito in Via I Maggio, nel Comune di Buonconvento.

Si tratta di un impianto natatorio comunale per il quale esiste in atti del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena fascicolo Pratica n°10469.

Per l'attività in oggetto è stata presentata regolare istanza di Valutazione del Progetto per la quale è rilasciato il parere preventivo di conformità antincendio favorevole con prescrizioni con Nota Prot. n°0010791 del 27/08/2018 Pratica VVF n°10469.

Tale progetto antincendio approvato comprendeva le seguenti attività soggette ai controlli periodici di prevenzione incendi poiché catalogata con riferimento all'allegato I al D.P.R. n°151/2011 al numero:

65.2.C - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, a carattere pubblico, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

74.2.B - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW).

Al completamento delle procedure di parere da parte della competente CTVLPS PER l'impianto natatorio in oggetto e prima dell'esercizio ed apertura al pubblico, si provvederà all'aggiornamento dell'atto autorizzativo ai soli fini antincendio come piscina pubblica, con la presentazione di specifica istanza di Segnalazione Certificata di inizio Attività SCIA Antincendio, secondo le modalità e procedure come richieste dal D.M. 07/08/2012 e D.P.R. n°151/2011, inserendo e regolarizzando le modifiche non sostanziali ai fini antincendio per gli impianti termici alimentati a gas metano di rete, come di seguito meglio illustrato e dettagliato.

La configurazione ultima per l'Impianto Natatorio in oggetto aveva ottenuto i seguenti pareri preventivi di conformità rilasciati dagli enti di controllo competenti:

- parere favorevole con prescrizioni espresso dal Dipartimento di prevenzione U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Senese dell'Azienda USL Toscana Sud Est, ricevuto dal Comune di Buonconvento con Prot. n°0012201/2018 del 08/10/2018;
- parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Siena con Nota Prot. n°0010791 del 27/08/2018.

Il Comune di Buonconvento ha affidato e realizzato un Progetto di adeguamento normativo dell'impianto natatorio comunale di Buonconvento alla L.R. 8/2006 e s.m.i. ed al Regolamento Regionale n. 54/R del 13/05/2006, ed efficientamento energetico.

Di seguito nel prosieguo della presente relazione e dei richiamati ed allegati elaborati grafici si illustra la configurazione dell'Impianto Natatorio Comunale di Buonconvento in

oggetto, specificatamente di verifica delle normative di prevenzione incendi applicabili.

1.1. Riferimenti normativi

- D.M. 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
- DM 12 aprile 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;
- DECRETO 13 luglio 2011 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita' di cogenerazione a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi;
- D.P.R. 1 agosto 2011, n°151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, co.4-quater, del dl 31.05.2010, n°78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n°122;
- LETTERA CIRCOLARE del 06/10/2011 Prot. n°0013061 - Nuovo Regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 1 agosto 2011, n°151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, co.4-quater, del dl 31.05.2010, n°78, convertito, con mod. dalla l. 30.07.2010, n°122 - Primi indirizzi applicativi;
- DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 07/08/2012 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
- DECRETO 10 MARZO 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- D.M. 30/11/1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- DECRETO 16 FEBBRAIO 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
- DECRETO 09 MARZO 2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- D. M. n. 37 del 22/1/2008 - Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quattredices, comma 13, let. a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti degli edifici.
- D.Lgs. n°81/2008 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. INQUADRAMENTO GENERALE

Il presente progetto riguarda l'Impianto Natatorio Comunale di Buonconvento.

Si tratta di una struttura di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Buonconvento ubicata in Via I Maggio, nel Comune di Buonconvento, e censita al N.C.E.U. al Foglio 43 mappale 441.

L'impianto, ultimato nel 1996, presenta una superficie in pianta di circa 1600 mq e si sviluppa unicamente su un piano terra. Si tratta di una struttura di tipo convertibile, ovvero che può risultare a cielo aperto in estate e chiusa in inverno grazie ad una copertura di tipo scorrevole posta sopra le vasche.

La porzione nord del complesso ospita l'ingresso principale con la biglietteria, gli

spogliatoi, le docce e i servizi igienici per gli utenti, gli spogliatoi per il personale, entrambi divisi per sesso.

Nel piano vasca sono presenti n°2 piscine di cui una vasca principale di dimensioni 25x12,5m, con profondità variabile da 1,2 a 1,8 m, e una vasca secondaria di dimensioni 12,5x8 m con profondità costante pari a 70 cm.

Allo stato attuale, nella parte ovest rispetto al piano vasca sono presenti ulteriori spogliatoi per il personale con propri wc e le tribune per il pubblico dotate di propri servizi igienici.

Nella parte est rispetto al piano vasca è presente un solarium in parte lastricato in parte a verde e una zona bar, situata all'interno del fabbricato ospitante l'ingresso e gli spogliatoi, accessibile esclusivamente dall'esterno.

Nella porzione sud del complesso sono ubicati i locali tecnici quali: la centrale termica, la centrale di trattamento aria, la centrale idrica e dei magazzini. Sempre nella parte sud è presente l'infermeria dotata di proprio wc.

La struttura dell'edificio è in cemento armato in parte di tipo prefabbricato e in parte gettato in opera, la copertura scorrevole presenta delle capriate e una copertura in acciaio.

Per la struttura in oggetto si individua un affollamento complessivo di 112 utenti, 20 membri del personale e 100 persone di pubblico per un totale di **230 persone**.

In considerazione del numero di spettatori non superiore a 100 persone l'impianto natatorio in oggetto ai fini dell'inquadramento normativo antincendio viene verificato con riferimento a quanto richiesto dall'art. 20 del D.M. 18/03/10996.

3. COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI (Art. 20 D.M. 18/03/1996)

Per il complesso natatorio in oggetto si dichiara un numero massimo di spettatori pari a 100 come risulta da apposita dichiarazione rilasciata in atti del progetto definitivo approvato in atti del Comune di Buonconvento.

Per l'attività in oggetto si verifica quindi il rispetto delle prescrizioni di cui dall'Art. 20 del D.M. 18/03/1996.

All'interno dell'edificio oltre all'attività principale non sono presenti altre attività secondarie oltre la 74.2.B relativa all'impianto termico.

La separazione tra le due attività dovrà essere realizzata con strutture non inferiori a REI 120 in riferimento al punto 4.2.2 del D.M. 12/04/96. Non sono presenti comunicazioni tra il locale centrale termica e la piscina.

L'impianto è provvisto di non meno di due uscite, ovvero n°7 uscite in totale di cui n°2 dallo spazio di attività sportiva e n°3 dallo spazio riservato agli spettatori, tutte di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m).

La lunghezza massima delle vie di uscita da un qualsiasi punto dell'edificio risulta non superiore a 40 m.

Le strutture, le finiture e gli arredi saranno conformi alle disposizioni contenute nell'art.15 del D.M. 18/03/1996 come di seguito descritto.

Presso la struttura è individuato un locale da adibirsi a deposito. Tale ambiente sarà reso di caratteristiche conformi alle disposizioni dell'art. 16 del D.M. 18/03/1996 come di seguito descritto.

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza degli impianti elettrici sarà attestata con la procedura secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.37, come realizzati da ditte qualificate in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

L'intero impianto del complesso natatorio è inoltre sezionabile, a mezzo di pulsante di

sgancio esterno ubicato vicino all'ingresso principale in posizione segnalata e sicuramente raggiungibile, in modo da eliminare il rischio di folgorazione per le squadre di soccorso.

È installato ed integrato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. Tale impianto di illuminazione di sicurezza sarà esteso a tutte le aree e percorsi esterni accessibili al pubblico ed al personale, come richiesto con specifica prescrizione del Comando VVF nella nota di approvazione del progetto definitivo in atti.

L'attività è dotata di un adeguato numero di estintori portatili, che avranno capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B. A protezione di aree ed impianti a rischio specifico sono previsti estintori di tipo idoneo.

I servizi igienici della zona spettatori sono separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno.

Nella zona spettatori sono presenti n. 2 WC per le donne, n. 2 WC per gli uomini e un servizio igienico per disabili, perciò la dotazione minima è soddisfatta.

Ogni gabinetto ha accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) a servizio di più locali WC, nel quale sarà installato un lavabo.

Una fontanella di acqua potabile sarà ubicata nel disimpegno all'esterno dei servizi igienici.

Presso la struttura sarà installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni vigenti che consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio.

Per lo spazio e la zona di attività sportiva sono verificate le disposizioni contenute nell'art.6 e nell'ultimo comma dell'art. 8 del D.M. 18/03/1996 come di seguito precisato.

Trattandosi di una piscina sono inoltre verificate le disposizioni di cui all'art. 14 del D.M. 18/03/1996.

3.1. Spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva (Art. 6 D.M. 18/03/1996)

Spazio riservato agli spettatori

La capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere non essendo previsti posti in piedi.

È prevista una capienza massimo dei posti per il **pubblico di 100 persone**.

Il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta e risulta pari a 100 posti a sedere su n°2 file di gradonate oppure 98 posti a sedere sulle gradonate e 2 posti per disabili, con spazi di larghezza non inferiore a 0,48 m.

I posti a sedere sono chiaramente individuati e numerati.

Spazio di attività sportiva

La capienza dello spazio di attività sportiva è pari al numero di praticanti e di addetti previsti.

Ai sensi dell'Art.12 del d.p.g.r. 23/R/2010 sono individuati i seguenti affollamenti:

- Vasca principale - tipologia a) ovvero vasche per nuotatori, avente dimensioni pari a 25x12,5 m per un'area complessiva di 312,50 mq, il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal rapporto di un bagnante ogni 5 metri quadrati di specchio d'acqua ovvero pari a 62 utenti.
- Vasca secondaria - tipologia c) ovvero vasche ludico-ricreative, avente dimensioni pari a 8x12,5 m per un'area complessiva di 100,00 mq, il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell'area destinata alle attività natatorie e di balneazione è definito dal

rapporto di un bagnante ogni 2 metri quadrati di specchio d'acqua ovvero pari a 50 utenti.

L'affollamento complessivo risulta quindi pari a 112 utenti + 20 persone di personale presente = **132 persone totali**.

Lo spazio di attività sportiva è collegato agli spogliatoi ed all'esterno con percorsi separati da quelli degli spettatori.

Lo spazio riservato agli spettatori è delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva.

3.2. Sistema di vie di uscita (Art. 8 D.M. 18/03/1996)

L'impianto è provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in funzione della capacità di deflusso.

Sia la zona di attività sportiva che la zona riservata agli spettatori presentano almeno 2 uscite, i sistemi di vie di uscita sono tra loro separati e indipendenti.

È previsto almeno un ingresso, per entrambe le zone, non computato nel calcolo delle uscite.

La larghezza di ogni uscita e via d'uscita è non inferiore a 2 moduli (1,20 m), la larghezza complessiva delle uscite è dimensionata per una capacità di deflusso non superiore a 50 (1,20 m ogni 100 persone) facendo riferimento alla configurazione di impianti al chiuso.

Zona	Massimo affollamento ipotizzabile (A)	Larghezza complessiva delle uscite di piano minima (m)	VERIFICA moduli disponibili
Zona di attività sportiva	132	$(A/50)*0,60 = 1,58 \text{ m (3M)}$	VERIFICATO 6M = 3,60 m
Zona riservata agli spettatori	100	$(A/50)*0,60 = 1,20 \text{ m (2M)}$	VERIFICATO 6M = 3,60 m

Le porte inserite nel sistema di vie di uscita ed i relativi serramenti dovranno essere conformi alle disposizioni del Ministero dell'Interno per i locali di pubblico spettacolo.

Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta. I battenti delle porte, quando sono aperti, non dovranno ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli. I serramenti delle porte di uscita dovranno essere provvisti di dispositivi a barre di comando tali da consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro l'apertura del serramento. Le porte devono essere di costruzione robusta. Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali di sicurezza.

Nello spazio riservato agli spettatori sono previsti n°2 posti per portatori di handicap su sedie a rotelle che dispongono di una uscita dedicata.

Lungo i percorsi delle vie di esodo non sono presenti scale né rampe.

3.3. Piscine (Art. 14 D.M. 18/03/1996)

Lo spazio di attività sportiva di una piscina è costituito dalle vasche e dalle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite aree di bordo vasca.

L'area di bordo vasca è in piano, con pendenza non superiore al 3%, e realizzata in materiale antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore a 1,50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca. La superficie complessiva del bordo vasca è pari a circa 383 mq ovvero non inferiore al 50% di quella della vasca $((312,50+100) * 0,5=206,25 \text{ mq} < 383 \text{ mq VERIFICATO})$.

Per la piscina si determina un massimo affollamento di 112 utenti compatibili con la densità di affollamento definita dalla norma, calcolata nella misura di 2 mq di specchio d'acqua per ogni bagnante. Per tale densità di affollamento si calcola una superficie minima

di specchio d'acqua pari a $112 \times 2 = 224$ mq, inferiore alla superficie effettiva pari a 412,5mq.

Poiché lo spazio per attività sportiva comprende 2 vasche adiacenti e ben visibili tra loro, il numero degli assistenti bagnanti viene calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 mq ($412,5/500=0,8$ assistenti). Per la piscina in oggetto il servizio di salvataggio dovrà quindi essere disimpegnato da n°1 assistente bagnante.

Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.

3.4. Strutture, finiture ed arredi (Art. 15 D.M. 18/03/1996)

Per l'attività in oggetto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere le seguenti:

a) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;

c) ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

Non sono previsti arredi o mobili imbottiti né sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili.

Le pavimentazioni della zona di bordo vasca e della zona delle tribune con le gradonate per il pubblico sono tutte in materiali inerti incombustibili.

Le gradonate per il pubblico sono prive di sedili, ovvero sono gradoni in cemento armato, incombustibili ed in classe A1 di reazione al fuoco, privi di rivestimenti.

Il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta e risulta pari a 100 posti a sedere su n°2 file di gradonate oppure 98 posti a sedere sulle gradonate e 2 posti per disabili, con spazi di larghezza non inferiore a 0,48 m.

3.5. Depositi (Art. 16 D.M. 18/03/1996)

Presso l'attività è un locale che sarà destinato a deposito di superficie inferiore a 25 mq, destinato a deposito di materiale combustibile.

Per tale ambiente le strutture di separazione e le porte saranno rese di caratteristiche almeno REI 60 e saranno munite di dispositivo di autochiusura.

Il carico di incendio all'interno di tali locali dovrà comunque essere limitato a 30 Kg/mq.

La ventilazione naturale risulta non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.

In prossimità della porta di accesso ai locali sarà installato un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A.

Non sono presenti depositi di superficie superiore a 25 mq né depositi di sostanze

infiammabili. È comunque consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

3.6. Manifestazioni occasionali (Art. 12 D.M. 18/03/1996)

Non è ipotizzata alcuna utilizzazione dell'impianto anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo.

3.7. Estintori

L'impianto natatorio in oggetto è dotato di un adeguato numero di estintori portatili, come richiesto dall'art. 20 del D.M. 18/03/1996.

Gli estintori saranno distribuiti in modo uniforme ed in particolare:

- in prossimità degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

Gli estintori saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile, appositi cartelli segnalatori ne faciliteranno l'individuazione, anche a distanza.

Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B.

A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

3.8. Dispositivi di controllo degli spettatori

Come consentito dall'art. 18 del D.M. 18/03/1996, trattandosi di un impianto con capienza inferiore a 4.000 spettatori ovvero impianto sportivo con meno di 100 spettatori, non è necessario prevedere un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini.

4. IMPIANTI TECNICI

4.1. Impianti elettrici

Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186 secondo progetto allegato redatto da tecnico abilitato. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.37, come realizzati da ditte qualificate in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi.

Il comportamento al fuoco della membratura dovrà essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali:

- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

L'intero impianto del complesso natatorio è sezionabile, a mezzo di pulsante di sgancio esterno ubicato vicino all'ingresso principale in posizione segnalata e sicuramente raggiungibile, in modo da eliminare il rischio di folgorazione per le squadre di soccorso.

È inoltre installato un altro specifico dedicato interruttore di sgancio per le

alimentazioni elettriche del locale centrale termica, installato all'esterno dello stesso locale centrale termica, in posizione segnalata ed accessibile in caso di emergenza.

Il sistema utenza per l'edificio in oggetto disporrà dei seguenti impianti di sicurezza:

- a) illuminazione;
- b) allarme.

Non sono previsti impianti di rilevazione e, trattandosi di un impianto convertibile e quindi chiudibili con numero di spettatori inferiore a 100, non si ritiene necessaria l'installazione di un impianto idrico antincendio.

L'alimentazione di sicurezza sarà automatica ad interruzione breve ($< 0,5$ sec) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione, non sono presenti impianti idrici antincendio.

Il dispositivo di carica degli accumulatori dovrà essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza dovrà consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

- segnalazione e allarme: 60 minuti (come richiesto nel parere di conformità antincendio espresso dal Comando VVF);

- illuminazione di sicurezza: 60 minuti.

L'impianto natatorio in oggetto sarà dotato di impianto di illuminazione di sicurezza, esteso a tutte le aree ed i percorsi esterni accessibili al pubblico e ai dipendenti, tale da assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. Saranno installate singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora.

L'attività sarà inoltre dotata di un impianto di diffusione sonora di allarme, con alimentazione di riserva con autonomia di almeno 60 minuti.

È vietato utilizzare elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti.

4.2. Impianto di allarme e segnalazione degli incendi

Come consentito dall'art. 17 del D.M. 18/03/1996, trattandosi di un impianto con numero di spettatori inferiore a 1.000 ovvero impianto sportivo con meno di 100 spettatori non è prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione automatica degli incendi.

L'impianto sarà invece dotato di un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.

I dispositivi sonori avranno caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto natatorio.

Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori è posto in ambiente presidiato, può inoltre essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio.

Il funzionamento del sistema di allarme è garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 60 minuti (come richiesto nel parere di conformità antincendio espresso dal Comando VVF).

5. IMPIANTI TERMICI A GAS METANO DI RETE

Tra gli interventi di efficientamento energetico per la piscina in oggetto è stato previsto il rifacimento della centrale termica con inserimento di una nuova caldaia a condensazione e un nuovo gruppo di cogenerazione, con alimentazione a gas metano di rete, oltre ad un nuovo sistema di produzione acqua calda sanitaria.

Il locale centrale termica, situato nella porzione sud del complesso dove sono ubicati tutti i locali tecnici quali, è accessibile direttamente dall'esterno e non presenta comunicazioni con gli altri locali della piscina.

All'interno del locale centrale termica saranno installati più apparecchi, alimentati a gas metano di rete, ovvero:

GT:

Generatore di calore a condensazione per solo riscaldamento

Potenzialità al focolare 300 kW

COG:

Cogeneratore TOTEM per produzione di energia elettrica e produzione energia termica

Potenza elettrica nominale 20 kW

Potenza Nominale Complessiva meccanica 23 kW

Potenza termica nominale 41,9 kW

Consumo di combustibile gas metano 6,28 Nm³/h

Potenza termica in ingresso 64,1 kW

Sulla copertura dell'edificio per la produzione di acqua calda sanitaria, a servizio degli spogliatoi e docce e servizi igienici, sono installati n°3 Caldaie C scaldacqua modulari, sempre alimentate a gas metano di rete, ciascuna di potenzialità al focolare 52,10 kW, con installazione all'aperto su copertura a cielo libero, per complessiva potenzialità al focolare di 156,30 kW.

Si tratta pertanto di due attività soggette ai controlli periodici di prevenzione incendi poiché catalogate con riferimento all'allegato I al D.P.R. n°151/2011 ai numeri:

74.1.B - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW e fino a 700 kW (*Generatore di calore a condensazione per solo riscaldamento di Potenzialità al focolare 300 KW+ Cogeneratore TOTEM per produzione di energia elettrica e produzione energia termica Potenza elettrica nominale 20 kW Potenza termica in ingresso 64,1 kW*) - parere VVF espresso dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Siena con Nota Prot. n°0010791 del 27/08/2018;

74.1.A - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW e fino a 350 kW (*n°3 Caldaie C scaldacqua modulari, alimentate a gas metano di rete, per complessiva potenzialità al focolare di 156,30 kW*).

Per la Centrale Termica al Piano Terra, poiché risulta già in atti del competente Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Siena espresso parere favorevole su istanza di valutazione progetto, essendo state previste delle modifiche rispetto al progetto approvato in atti, si procede alla verifica normativa con specifico riferimento al D.M. 12 aprile 1996 (in quanto impianto con parere VVF e con prevista riduzione della potenza termica installata rispetto al progetto approvato) ed al D.M. 13/07/2011 (in quanto ora prevista la presenza di un cogeneratore alimentato a gas metano).

Le modifiche intervenute in progetto della parte impiantistiche, ai fini antincendio, diminuendo la potenza termica installata degli apparecchi, non si ravvisano come modifiche sostanziali rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, come definite nel D.M. 07/08/2012, tali da comportare variazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Poiché per le attività si ravvisa pertanto l'assenza di variazioni significative delle condizioni di sicurezza antincendio e un non aggravio del rischio incendio complessivo, per le attività degli impianti tecnologici in oggetto si presenterà specifica istanza di SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' SCIA ANTINCENDIO al completamento dei lavori nel cantiere con la

documentazione a firma di professionista antincendio per attività di categoria A.

Per la installazione di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 50 kW e fino a 10000 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell'allegato a tale D.M. 13/07/2011.

Per la installazione dei moduli termici n°3 Caldaie C scaldacqua modulari in copertura per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi e docce e servizi igienici, è prevista una potenzialità superiore a 116 kW, ma inferiore a 350 kW, quindi impianto termico all'aperto ricadente come attività soggetta ai controlli periodici di prevenzione incendi poiché catalogata con riferimento all'allegato I al D.P.R. n°151/2011 al numero 74.1.A per cui presentare specifica istanza di SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' SCIA ANTINCENDIO al completamento dei lavori nel cantiere per attività di categoria A.

5.1. Impianti a gas metano in Locale Centrale Termica

Presso l'impianto natatorio in oggetto è presente un locale centrale termica che è destinato a contenere la nuova caldaia a condensazione e un nuovo gruppo di cogenerazione, con alimentazione a gas metano di rete

All'interno del locale centrale termica sono quindi installati più apparecchi, alimentati entrambi a gas metano di rete, ovvero:

GT:

Generatore di calore a condensazione per solo riscaldamento

Potenzialità al focolare 300 KW

COG:

Cogeneratore TOTEM per produzione di energia elettrica e produzione energia termica

Potenza elettrica nominale 20 kW

Potenza Nominale Complessiva meccanica 23 kW

Potenza termica nominale 41,9 kW

Consumo di combustibile gas metano 6,28 Nm³/h

Potenza termica in ingresso 64,1 kW

L'installazione del gruppo cogeneratore è rispondente in analogia al D.M. 13/07/2011, coordinato con la presenza consentita della caldaia a condensazione rispondente al D.M. 12 aprile 1996.

Le verifiche di prevenzione incendi sono state eseguite per rispettare le misure di sicurezza antincendio previste dalle vigenti norme di prevenzione incendi degli impianti di produzione calore applicabili in funzione della tipologia del combustibile utilizzato, a parità di potenza termica complessiva dell'unità di cogenerazione installata nel locale incrementata della potenzialità dell'impianto di produzione calore, ove più restrittive di quelle di cui al presente decreto limitatamente ai seguenti aspetti: accesso, comunicazione, resistenza al fuoco, ventilazione.

Si considera il Cogeneratore avente una Potenza Nominale Complessiva meccanica inferiore ai 25 kW ovvero 23 kW. Sempre nel medesimo Locale centrale termica è presente il Generatore di calore a condensazione per solo riscaldamento di Potenzialità al focolare 300 KW. Complessivamente nel Locale Centrale Termica è prevista una complessiva totale potenzialità sino a 350 kW.

Avendo il Cogeneratore una Potenza Nominale Complessiva meccanica di 23 kW, tale oggetto non ricade nel campo di applicazione del D.M. 13/07/2011.

Si fa generica considerazione che l'intera installazione della Centrale Termica in oggetto

è comunque anche sempre rispondente alle prescrizioni di prevenzione incendi per Impianti Termici alimentati a gas metano di rete per complessiva totale potenzialità sino a 350 kW di cui al vigente D.M. 08 Novembre 2019 recante l'Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. E comunque non è richiesto alcun adeguamento a tale riferimento normativo, in quanto trattasi di un impianto autorizzati con parere VVF espresso dal Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Siena con Nota Prot. n°0010791 del 27/08/2018 in base alla previgente normativa e per il quale non è previsto alcun aumento di portata termica, secondo l'Articolo 5 dello stesso D.M. 08 Novembre 2019.

5.1.1. Luoghi di installazione degli apparecchi

Gli apparecchi in oggetto, alimentati a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8, sono installati in locale ad uso esclusivo, inserito nella volumetria del fabbricato servito, ovvero locale centrale termica.

Gli impianti termici sono installati in modo tale da non essere esposti ad urti o manomissioni.

Il locale centrale termica è definito locale fuori terra.

È ammessa nel medesimo locale centrale termica la presenza di un gruppo cogeneratore con impianti di produzione calore con il rispetto della condizione che sono alimentati dalla medesima tipologia di combustibile, in analogia a quanto consentito dal D.M. 13/07/2011 Titolo II Capo I Sezione I Punto 2.7.

5.1.2. Ubicazione

Il piano di calpestio del locale centrale termica è ubicato alla stessa quota del piano di riferimento esterno.

Due pareti del locale, di lunghezza ampiamente non inferiore al 15% del perimetro, e l'intera copertura del locale centrale termica sono confinanti con spazio scoperto a cielo libero.

Perimetro: 18,65 m

$15 \% \times 18,65 \text{ m} = 2,80 \text{ m}$

Pareti esterne: $4,40 + 4,90 = 9,30 \text{ m} > 2,80 \text{ m}$ VERIFICATO

5.1.3. Aperture di aerazione

Il locale è dotato di aperture permanenti di aerazione realizzate sia in copertura che su parete esterna e sono tali da evitare la formazione di sacche di gas, con forature a parete ed anche a solaio. È consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione.

Le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva, non dovranno essere inferiori a ("Q" esprime la portata termica, in kW ed "S" la superficie, in cm²). Per locali fuori terra si ha:

$S \geq Q \times 10 = 364 \times 10 = 3640 \text{ cm}^2$ ovvero non inferiore a 3 000 cm².

Poiché il locale centrale termica in oggetto è contiguo a locale di pubblico spettacolo (piscina), anche se non soggetto ad affollamento superiore a 0,4 persone/m², l'apertura di aerazione si deve estendere a filo del soffitto, nella parte più alta della parete attestata su spazio scoperto. La superficie netta di aerazione deve essere aumentata del 50% rispetto ai valori indicati al punto 4.1.2. del D.M. 12 aprile 1996 ed in ogni caso si estende lungo almeno il 70% della parete attestata sull'esterno, come sopra specificato, per una altezza, in ogni punto, non inferiore a 0,50 m, quindi:

$S \geq 1,5 \times 3640 = 5460 \text{ cm}^2$ ovvero sempre non inferiore a 3 000 cm².

Le aperture di aerazione permanente del locale centrale termica sono presenti con aperture in copertura e lungo le pareti perimetrali esterne, compreso l'infilso di accesso al locale completamente grigliato.

È inoltre rispettata in analogia la superficie delle aperture di aerazione naturale, già esistenti sulla parete esterna di cui al Titolo II Capo IV punto 1. lettera a) del D.M. 13/07/2011, che realizzano una adeguata superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore a 0,20 m² per impianti di potenza nominale complessiva fino a 400 kW:

$$S \geq 1/30 \times 23 = 0,77 \text{ mq}^2 \text{ ovvero non inferiore a } 0,20 \text{ mq}^2.$$

Le aperture disponibili nel locale tecnico centrale termica in oggetto rispettano tutte le misure minime sopra richieste.

5.1.4. Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale dovranno permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.

Lungo il perimetro degli apparecchi è consentito il passaggio dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell'acqua, gas, vapore e dei cavi elettrici a servizio dell'apparecchio. Non è prevista l'installazione di apparecchi a parete.

Il posizionamento dei vari componenti degli impianti dovrà essere tale da evitare il rischio di formazione di sacche di gas in misura pericolosa.

5.1.5. Caratteristiche costruttive

Il locale centrale termica, essendo posto in adiacenza nel volume di un fabbricato destinato anche ad altri usi, deve costituire compartimento antincendio.

Le strutture portanti dovranno possedere requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. Sono pertanto previsti interventi specifici di riqualificazione antincendio delle strutture separanti del locale centrale termica.

Le strutture saranno realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco ovvero euroclasse A1.

L'altezza del locale dovrà essere tale da rispettare le misure minime, definite dal punto 4.2.2 del D.M. 12/04/96 in funzione della portata termica complessiva ovvero superiore a 2,50 m per il rispetto del D.M. 13/07/2011 Titolo II Capo IV Punto 1. Lettera c.1 e superiore a 2,60 m per il rispetto del D.M. 12 aprile 1996 per portata termica superiore a 350 kW.

5.1.6. Accesso e porte

L'accesso al locale avviene direttamente da spazio scoperto esterno a cielo libero.

La porta del locale centrale termica è apribile verso l'esterno, di altezza minima di 2 m e larghezza minima 0,6 m e realizzata in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

5.1.7. Alimentazione dei motori a combustibile gassoso

Sia la caldaia che il cogeneratore saranno alimentati da condotta di gas metano di rete, addotta dall'impianto termico da contatore posto sul confine esterno lato strada.

Il contatore del gas è già esistente installato all'esterno in contenitore areato direttamente dall'esterno.

All'esterno del locale di installazione degli apparecchi è installata, sulla tubazione di adduzione del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile un dispositivo manuale di intercettazione con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa

nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso.

Le tubazioni installate in vista sono adeguatamente ancorate per evitare scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni. Esse sono collocate in posizione tale da impedire urti e danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente protette.

Le tubazioni di gas metano di rete di densità non superiore a 0,8 con percorso in vista sono contraddistinte con il colore giallo, continuo o in bande da 20 cm, poste ad una distanza massima di 1 m l'una dall'altra. All'interno dei locali serviti dagli apparecchi le tubazioni non presenteranno giunti meccanici.

L'impianto interno non presenterà prese libere.

La prova di tenuta sarà eseguita prima di mettere in servizio l'impianto interno di adduzione del gas metano e di collegarlo al punto di consegna e agli apparecchi.

Tale prova di tenuta sarà eseguita in conformità alle norme tecniche vigenti, secondo il disposto di cui al D.M. 13/07/2011 Titolo I Capo II Sezione I Punto 3.3 ed al D.M. 12 aprile 1996 Punto 5.6. Per ogni prova a pressione sarà redatto relativo verbale di collaudo.

I sistemi di adduzione ed utilizzo del gas saranno realizzati a regola d'arte secondo quanto previsto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sarà attestata con la procedura secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n.37, come realizzati da ditte qualificate in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali.

5.1.8. Mezzi di estinzione degli incendi

A disposizione presso il locale centrale termica saranno installati estintori di classe 21A 113BC. I mezzi di estinzione degli incendi saranno idonei alle lavorazioni o ai materiali in deposito nei locali ove questi sono consentiti.

La segnaletica di sicurezza richiama l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione generale del gas e dell'interruttore elettrico generale.

5.2. Impianti a gas metano sulla copertura

Sulla copertura dell'edificio per la produzione di acqua calda sanitaria, a servizio degli spogliatoi e docce e servizi igienici, sono installati n°3 Caldaie C scaldacqua modulari, sempre alimentate a gas metano di rete, ciascuna di potenzialità al focolare 52,10 kW, con installazione all'aperto su copertura a cielo libero, per complessiva potenzialità al focolare di 156,30 kW.

Si tratta pertanto di una nuova attività soggetta ai controlli periodici di prevenzione incendi poiché catalogate con riferimento all'allegato I al D.P.R. n°151/2011 ai numeri:

74.1.A - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW e fino a 350 kW (*n°3 Caldaie C scaldacqua modulari, alimentate a gas metano di rete, per complessiva potenzialità al focolare di 156,30 kW*).

Tale installazione all'aperto sarà rispondente al Punto 2.1 e Punto 3.1. del D.M. 08 Novembre 2019 recante l'Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

Gli apparecchi scaldacqua sono installati in modo tale da non essere esposti ad urti o manomissioni.

Lungo il perimetro degli apparecchi è consentito il passaggio dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell'acqua, gas, vapore e dei cavi elettrici a servizio dell'apparecchio.

Non si tratta di installazione a parete.

È consentito che più apparecchi a pavimento o a parete, previsti per il particolare tipo di installazione, siano posti tra loro in adiacenza o sovrapposti, rispettando la condizione che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili. Il posizionamento dei vari componenti degli impianti è tale da evitare qualsiasi formazione di sacche di gas.

La quota di installazione degli apparecchi è comunque raggiungibile, con strutture verticali fisse, per permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo e per consentire le operazioni di manutenzione.

L'installazione di tali moduli termici non è in adiacenza alle pareti dell'edificio servito, ma su una copertura piana, accessibile al solo personale autorizzato, tramite specifico percorso protetto ed in sicurezza attraverso una apposita scala di accesso alla copertura sopra spogliatoi con parapetto in acciaio zincato con fissaggio a parete e senza battipiede; tale scala dispone di una chiusura all'accesso, chiudibile con lucchetto per evitare accessi ai non autorizzati.

Tali apparecchi Caldaie C scaldacqua modulari installati all'aperto sono costruiti per tale tipo di installazione all'aperto.

6. GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti dell'ex Decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro».

Il titolare dell'impianto, ovvero la futura società utilizzatrice, per la corretta gestione della sicurezza prima dell'inizio dell'attività e funzionamento dell'impianto natatorio, dovrà curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Tale piano dovrà tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dovrà:

- a. disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi;
- b. prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- c. contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;
- d. garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- e. garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- f. garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;
- g. garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- h. contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- i. prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla

struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza è conforme, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonché dei mezzi e impianti antincendio.

Appositi cartelli dovranno indicare le prime misure di pronto soccorso.

All'ingresso dell'impianto dovranno essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione:

- a) delle vie di esodo;
- b) dei mezzi di estinzione disponibili;
- c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- e) del quadro generale del sistema di allarme;
- f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale;
- g) degli spazi calmi.

In prossimità delle vie di esodo sarà esposta una planimetria d'orientamento.

Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza dovrà essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che dovrà indicare, tra l'altro:

a) l'organigramma del servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con indicazione dei nominativi e delle relative funzioni;

b) le modalità delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla gestione dell'emergenza, nonché quelle previste per il responsabile interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario;

c) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza;

d) le procedure per l'esodo del pubblico.

Chiusi (SI), 27 marzo 2025

IL TECNICO

Ing. Annita Pispico

*Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena n°A1182
Iscrizione elenchi ex L.818/84 ora D.Lgs.n°139/2006 M.I. n°SI01182100146*